

Publicato il 16/07/2019

N. 09399/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01220/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Davide Rinoldo, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Airò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Calogero Galluzzo, n.c.;

per l'annullamento

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del D.M. n. 237 del 14.11.2018 del Ministero dell'Interno -
Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile,

Direzione Centrale Affari Generali, con la quale è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui è stato attribuito all'odierno ricorrente il punteggio finale di punti n. 81,9125 senza considerare il titolo di laurea in ingegneria edile e architettura;

della graduatoria generale di merito del concorso di cui all'allegato A del predetto D.M. n. 237 del 14.11.2018 ove l'odierno ricorrente è stato collocato nella posizione n. 2986;

della graduatoria finale dei posti non riservati del concorso di cui all'allegato B4 del predetto D.M. n. 237 del 14.11.2018 ove l'odierno ricorrente è stato collocato nella posizione n. 1753;

ove occorra degli atti della commissione di concorso mediante i quali sono stati valutati erroneamente i titoli di studio dell'odierno ricorrente;

ove occorra del bando di concorso, adottato con D.M. n. 676 del 18.10.2016, nella parte in cui dovesse interpretarsi in modo da non consentire la valutazione del titolo di laurea dell'odierno ricorrente;

nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RINOLDO DAVIDE il 11\4\2019:

del D.M. n. 22 del 01.02.2019 del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Direzione Centrale Affari Generali, con la quale è stata rettificata la graduatoria finale di cui al D.M. n. 237 del 14.11.2018, del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui è stato attribuito all'odierno ricorrente il punteggio finale di punti n. 81,9125 senza considerare il titolo di laurea in ingegneria edile e architettura;

della graduatoria generale di merito del concorso di cui all'allegato A, così come rettificata dal predetto D.M. n. 22 del 01.02.2019, ove l'odierno ricorrente è stato collocato nella posizione n. 2993;

della graduatoria finale dei posti non riservati del concorso di cui all'allegato B così come rettificata dal predetto D.M. n. 22 del 01.02.2019, ove l'odierno ricorrente è stato collocato nella posizione n. 1745;

ove occorra degli atti della commissione di concorso mediante i quali sono stati valutati erroneamente i titoli di studio dell'odierno ricorrente, ivi compresi il verbale n. 120 del 31.05.2018 e la nota con la quale è stata trasmessa l'istanza del ricorrente;

ove occorra del bando di concorso, adottato con D.M. n. 676 del 18.10.2016, nella parte in cui dovesse interpretarsi in modo da non consentire la valutazione del titolo di laurea dell'odierno ricorrente;

nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RINOLDO DAVIDE il 21\5\2019:

del D.M. n. 176 del 01.04.2019 del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Direzione Centrale Affari Generali, con la quale è stata rettificata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui è stato attribuito all'odierno ricorrente il punteggio finale di punti n. 81,9125 senza considerare il titolo di laurea in ingegneria edile e architettura;

della graduatoria generale di merito del concorso di cui all'allegato A, così come rettificata dal predetto D.M. n. 176 del 01.04.2019, ove l'odierno ricorrente è stato collocato nella posizione n. 2992;

della graduatoria finale dei posti non riservati del concorso di cui

all'allegato B così come rettificata dal predetto D.M. n. 22 del 01.04.2019, ove l'odierno ricorrente è stato collocato nella posizione n. 1745;

ove occorra degli atti della commissione di concorso mediante i quali sono stati valutati erroneamente i titoli di studio dell'odierno ricorrente, ivi compresi il verbale n. 120 del 31.05.2018 e la nota con la quale è stata trasmessa l'istanza del ricorrente;

ove occorra del bando di concorso, adottato con D.M. n. 676 del 18.10.2016, nella parte in cui dovesse interpretarsi in modo da non consentire la valutazione del titolo di laurea dell'odierno ricorrente; nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RINOLDO DAVIDE il 27\6\2019:

del D.M. n. 281 del 21.05.2019 del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Direzione Centrale Affari Generali, con la quale è stata rettificata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui è stato attribuito all'odierno ricorrente il punteggio finale di punti n. 81,9125 senza considerare il titolo di laurea in ingegneria edile e architettura;

della graduatoria generale di merito del concorso di cui all'allegato A, così come rettificata dal predetto D.M. n. 281 del 21.05.2019, ove l'odierno ricorrente è stato collocato nella posizione n. 2992;

della graduatoria finale dei posti non riservati del concorso di cui all'allegato B così come rettificata dal predetto D.M. n.281 del 21.05.2019, ove l'odierno ricorrente è stato collocato nella posizione n. 1744;

ove occorra degli atti della commissione di concorso mediante i quali

sono stati valutati erroneamente i titoli di studio dell'odierno ricorrente, ivi compresi il verbale n. 120 del 31.05.2018 e la nota con la quale è stata trasmessa l'istanza del ricorrente;

ove occorra del bando di concorso, adottato con D.M. n. 676 del 18.10.2016, nella parte in cui dovesse interpretarsi in modo da non consentire la valutazione del titolo di laurea dell'odierno ricorrente; nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2019 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussista la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria afferente il concorso indicato in epigrafe, di interesse per il ricorrente, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché dell'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso in contestazione; tale incombenza dovrà essere eseguito, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 40 (quaranta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, a cui dovrà fare, peraltro, seguito – del pari, a pena di improcedibilità – il deposito da parte del ricorrente della prova del compimento del prescritto adempimento entro il termine perentorio di

ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto che, nelle more, sussistano giusti motivi per disporre l'accoglimento dell'istanza cautelare, atteso che – tenuto anche conto dell'orientamento della giurisprudenza in materia - il ricorso appare assistito, ad un sommario esame, dal prescritto *fumus boni iuris*;

Ritenuto, ancora, di fissare per il prosieguo la camera di consiglio dell'8 novembre 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone gli incumbenti nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- accoglie l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione;
- fissa per il prosieguo la camera di consiglio dell'8 novembre 2019.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Rosa Perna, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO